



COMUNE DI PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25037

TEL (030) 7479200

PROT. Nr. 34

Nr. 1/10 REG. ORD.

ORDINANZA

Oggetto : Divieto di somministrazione , vendita e consumo di bevande alcoliche ai minori di 16 anni

IL SINDACO

PREMESSO : che nel territorio cittadino va diffondendosi soprattutto tra i giovani , l'abitudine ad abusare di sostanze alcoliche ;

CONSIDERATO che l'abuso di sostanze alcoliche , in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi , è estremamente nocivo e compromette il loro stato di salute ed il loro sviluppo psicofisico e che anche il semplice uso di tali sostanze da parte dei medesimi , non trova ragione in alcuna concreta necessità , oltre a non avere risvolti positivi da nessun punto di vista ;

TENUTO CONTO che l'evidenziata nocività e pericolosità è ulteriormente sottolineata anche da sempre piu' frequenti fatti di cronaca che hanno come protagonisti dei minorenni che hanno abusato di alcool ;

TENUTO CONTO che nelle ore serali e notturne , particolarmente nella stagione estiva , si verifica una consistente presenza di persone e che , in tali circostanze , anche da parte di minorenni , si verifica un elevato consumo di bevande alcoliche e non , che possono essere vendute o somministrate in bottiglie o altri contenitori in vetro i quali , dopo il consumo , vengono spesso dispersi nell'ambiente ;

RITENUTO che la dimensione che sta assumendo il fenomeno del consumo di alcool tra i giovani richieda azioni concrete al fine di arginare questa piaga soprattutto tra i minorenni , i quali rappresentano una parte della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi legati al consumo dell'alcol ;

PREMESSO altresì che giungono frequentemente , agli organi preposti alla vigilanza , segnalazioni da parte di cittadini le quali evidenziano che i giovani , a seguito dell'assunzione delle sostanze alcoliche , si aggirano nel centro urbano causando disagi , producendo schiamazzi e danneggiamenti con compromissione della quiete pubblica , in specie nelle ore notturne e , non infrequentemente , compiendo anche atti contrari al pubblico decoro , nonché abbandono di rifiuti di ogni genere ;

CONSIDERATO che tali episodi , oltre a determinare una situazione di degrado ambientale , rappresentano un grave condizionamento per la qualità della vita di cui gli abitanti devono godere , anche in orario serale e notturno , nell'ambito della comunità e determinano una evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute , alla pubblica quiete , al riposo notturno , nonché alla sicurezza ed all'incolumità pubblica ;

CONSIDERATO che l'incolumità delle persone , l'igiene urbana e la quiete pubblica costituiscono obiettivi primari della Civica Amministrazione ;

CONSIDERATO che occorre comunque valutare l'esigenza di sicurezza dei cittadini , con i legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali ;

RILEVATO che l'art. 689 del Codice Penale , vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni sedici ;

VISTO l'art. 1 comma 2 , della legge 30.03.2001 n° 125 il quale stabilisce che “ Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume “ ;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05 Agosto 2008 “ Incolumità pubblica e sicurezza urbana : definizioni e ambiti di applicazione “ ;

RITENUTO NECESSARIO adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza , tenuto conto della situazione citata in premessa ed allo scopo di evitare che tali comportamenti possano sfociare in veri e propri reati ;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 ;

VISTO il D.L. 23.05.2008 n° 92 convertito nella Legge n° 125 del 24.07.2008 ;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2008 ;

VISTO l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 ;

VISTO l'art. 689 del Codice Penale ;

VISTO l'art. 87 del R.D. 18.06.1931 n° 773 ;

VISTO l'art. 13 della L.R. 24.12.2003 n° 30 ;

VISTO l'art. 16 della Legge n° 689 del 24.11.1981 , così come modificato dall'art. 6 bis della L. 24.07.2008 n 125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n° 92 ;

ORDINA

1. fermo restando il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di anni 16 , già previsto e punito dall'art. 689 del C.P. , nel territorio del Comune di Pontoglio è fatto divieto di vendere e di somministrare , da parte degli esercizi pubblici e degli esercenti commerciali , anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 689 del C.P. , a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione ;

2. tali divieti si estendono anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita ;

3. i predetti divieti si estendono anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette bevande alcoliche , effettuata in luoghi accessibili ai minorenni , a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o , in alternativa , qualora non sia presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa effettuare i necessari controlli affinché non siano vendute ai minori ;

4. per i maggiori di 16 anni , è fatto divieto di cedere anche a titolo gratuito bevande alcoliche di qualunque gradazione a minori di 16 anni ;

5. il divieto assoluto di abbandonare contenitori di vetro e di lattine sul suolo pubblico o di depositare ogni tipo di contenitore fuori dagli appositi contenitori per la nettezza urbana .

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni , già previsto e punito dall'art. 689 del C.P. , la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa – pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 , con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta , entro 60 giorni dalla contestazione di Euro 167,00 pari ad 1/3 della sanzione massima edittale ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689 .

E' prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa Legge .

La presente Ordinanza , preventivamente comunicata al Prefetto di Brescia ed alla stazione Carabinieri di Chiari , è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e trasmissione a tutti i gestori degli E.E.P.P., ed è immediatamente esecutiva .

Il Comando Polizia Locale è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento .

A norma dell'art. 3 comma 4 , Legge 07.08.1990 n° 241 , si informa che avverso la presente Ordinanza , in applicazione della Legge 06.12.1971 n° 1034 , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza , eccesso di potere o per violazione di Legge , entro 60 giorni dalla pubblicazione , al T.A.R. della Regione Lombardia , ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine .

Dalla residenza Municipale li, 04/01/2010

Il Sindaco

Prof. Carlo Portaluri